

COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del Reg.

DATA 25-08-2015

OGGETTO:

RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO
SIG.A LODISE MARIA EUGENIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
INDIVIDUAZIONE LEGALE.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Signor DI GIORGIO CARMINE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti i Sigg. Assessori:

DI GIORGIO CARMINE	SINDACO	P
MANZI ANTONIO	VICESINDACO	P
ORLANDO EMMA	ASSESSORE	A

Con la partecipazione del Segretario Signora Iorio Paola

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in data 21 gennaio 2015, è stato presentato al Comune di Carife il ricorso tributario acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 3459, proposto dalla Sig.a Lodise Maria Eugenia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, avverso la determinazione n. 2627 del 16/06/2015, notificata in data 26/05/2015, afferente "l'accertamento di occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico effettuata dalla ricorrente;

Dato atto che:

il Servizio Tributi ha operato sotto il profilo dell'iter procedimentale e sostanziale sulla base del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Ritenuto che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio a salvaguardia dei provvedimenti impugnati e quindi ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio, a fronte del ricorso sopra richiamato, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, come proposto dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sul processo tributario;

Dato atto che per le controversie davanti alla Commissione Tributaria Regionale il Comune può costituirsi in giudizio personalmente, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D.Lgs. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni ma che tuttavia, nel caso di cui trattasi, è preferibile e più vantaggioso per

l'Ente affidare la difesa a professionista esterno, specializzato nel settore, così come previsto dall'art. 12 del medesimo Decreto, per far rilevare il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in favore di quella del giudice ordinario, non avendo la Cosap natura tributaria;

Dato atto che la natura tributaria di una prestazione prescinde dalla definizione che ne dà il legislatore e che, invece, la stessa va ricondotta alla doverosità della prestazione, al collegamento con la spesa pubblica e al riferimento al presupposto economicamente rilevante, la Corte Costituzionale ha precisato che, una volta accertata la natura non tributaria della prestazione, si deve affermare la illegittimità dell'attribuzione della sua cognizione al giudice tributario.

Nel caso del COSAP, la natura tributaria è stata ripetutamente negata dalla Corte di Cassazione, (*ex multis*, vedi Cassazione civile, Sezioni unite, 7 dicembre 2007, n. 25551 in cui si precisa che si configura una tassa, in quanto tale devoluta alla giurisdizione tributaria, " *...ove questa qualificazione si espressamente assegnata dal legislatore ad un'entrata pubblica*"), la quale ha attribuito alla predetta prestazione la natura di canone, la cui cognizione, devoluta alle Commissioni tributarie, si inserisce nella tendenza al progressivo ampliamento della giurisdizione tributaria. Il giudice della nomofilachia ha precisato che siffatto canone, pur essendo stato istituito in alternativa alla tassa per l'occupazione delle aree pubbliche (c.d. TOSAP), in realtà possiede natura giuridica ben diversa, trattandosi non di un tributo, bensì, del "corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici".

Per queste ragioni, la Corte Costituzionale, aderendo pienamente a tale interpretazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie un potere cognitorio su prestazioni patrimoniali che non rivestono

carattere tributario, configurando, pertanto, l'ipotesi della costituzione di un giudice speciale, in violazione di quanto disposto dall'articolo 102 della Costituzione.

Ritenuto, pertanto, di costituirsi in giudizio al fine di far rilevare il difetto di giurisdizione, per le motivazioni innanzi riportate;

Richiamato l'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché il vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e ad egli compete, in assenza di deleghe, l'esercizio della rappresentanza anche in giudizio;

Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore competente e del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Carife a costituirsi in giudizio, in rappresentanza del Comune medesimo, a fronte del ricorso tributario ricevuto in data 27/07/2015 e acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 3459, presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino a salvaguardia del provvedimento impugnato;

2. di individuare l'Avv.to Ciriaco Martino con Studio Legale in Via Piano d'Angelo, 83030 Taurasi (AV), quale legale per la difesa dell'Ente;

3. di demandare ad un successivo provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del professionista esterno, specializzato nel settore e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa, per un importo di euro 1.500,00, oltre oneri di legge, che trova copertura sul capitolo 124 del Bilancio di previsione 2015;

4. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine della tempestiva presentazione del deposito delle memorie.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to DI GIORGIO CARMINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Iorio Paola

Prot. Nr. 411 /ALBO

Si attesta che la presente deliberazione è stata oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per giorni 15.

Dalla Residenza Municipale lì, 31-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Iorio Paola

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì, **31 AGO, 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Iorio Paola



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

è stata trasmessa con lettera nr. _____ in data _____, al CO.RE.CO. a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:

- nei limiti della legittimità;
- perché viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 127, comma 1);
- per iniziativa della Giunta Municipale (art. 127, comma 3);

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-08-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

Dalla Residenza Municipale lì, 26-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iorio Paola